

**SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**



Viale Matteotti, 35  
51100 Pistoia  
C.F. 90048490479

Determinazione n. **165** del **31 maggio 2018**

**Oggetto:** Approvazione schema di convenzione con Ente morale OAMI onlus Quarrata per lo svolgimento di attività assistenziali di tipo semiresidenziale e residenziale.

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Considerato che con deliberazione di Assemblea dei Soci della SdS Pistoiese n° 38 del 28 dicembre 2016 sono stati approvati, tra gli altri, gli schemi di convenzione tra Società della Salute P.se e gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni semi - residenziali e residenziali a favore di persone disabili ed è stato autorizzato il Direttore della Società della Salute P.se a sottoscrivere la relativa convenzione fino alla scadenza del 31 dicembre 2019;

Dato atto che la convenzione tra Società della Salute Pistoiese ed Ente morale OAMI onlus era stata sottoscritta precedentemente al 28 dicembre 2016 ed è terminata il 31 dicembre 2017;

Preso atto della necessità di avvalersi del servizio residenziale e semiresidenziale fornito da Ente morale OAMI onlus, al fine di garantire la continuità dei piani assistenziali in atto e la congrua disponibilità di accoglienza per gli utenti di nuovo ingresso, e di rinnovare pertanto la convenzione per lo svolgimento di attività assistenziali riservate a soggetti valutati disabili per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019;

Visto l'art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

### **DISPONE**

- 1) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che il Direttore procederà a sottoscrizione con il legale rappresentante di Ente morale OAMI onlus per lo svolgimento di attività assistenziali di tipo semiresidenziale e residenziale riservate a soggetti valutati disabili per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Soci del Consorzio, all'Azienda USL Toscana centro e al Collegio Sindacale;
- 3) di pubblicare il presente atto all'albo della Società della Salute Pistoiese.

**IL DIRETTORE**  
Società della Salute Pistoiese  
F.to Daniele Mannelli

---

PUBBLICATA ALL'ALBO

Pistoia, 31 maggio 2018

Società della Salute Pistoiese  
F.to Silvia Mariotti

## CONVENZIONE



**Oggetto:** erogazione di prestazioni a carattere residenziale e diurno, di assistenza diretta alla persona, assistenza infermieristica ed interventi di riattivazione funzionale a favore di persone disabili assistite dalla Società della Salute Pistoiese per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2019

### TRA

**La Società della Salute Pistoiese** - C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia – Viale Giacomo Matteotti, 35, d’ora in poi denominata “SdS P.se”, legalmente rappresentata dal Direttore nella persona del Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 09.03.1973, il quale agisce nella presente convenzione, in nome, per conto e nell’interesse dello stesso presso il quale risulta domiciliato per la carica;

### E

**L’Ente morale OAMI (Opera Assistenza Malati Impediti) ONLUS** - per il Centro Maria Assunta di Quarrata (PT) - Codice Fiscale. 80015490487- con sede legale in Firenze via del Ghirlandaio n. 56, nella persona del suo legale rappresentante Anna Maria Maggi, nata a Torino il 11/04/1936 e residente a Firenze in Via del Ghirlandaio n. 56 - Codice Fiscale MGG NMR 36D51 L219U;

### PREMESSO

- che con determina n. 46 del 6 aprile 2007 il Comune di Quarrata ha concesso l’autorizzazione a tempo indeterminato al funzionamento della struttura posta in Via Corrado da Montemagno 134/136, denominata “ Centro O.A.M.I. Maria Assunta” come Comunità Alloggio (di seguito denominata per brevità C.A.) per adulti inabili per n. 20 posti residenziali e come centro diurno (di seguito denominato per brevità C.D.) per n. 20 posti semiresidenziali;
- che con determina n. 526 del 29/06/2011 il Comune di Quarrata ha accreditato il Centro Diurno OAMI per disabili;
- che con determina n. 527 del 29/06/2011 il Comune di Quarrata ha accreditato la Comunità Alloggio OAMI;
- che per svolgere le proprie funzioni la C.A. ed il C.D. mettono a disposizione:
  1. i locali di cui all’autorizzazione e all’accreditamento
  2. le attrezzature di cui al successivo art. 9 della presente convenzione;
  3. il personale addetto specifico per qualifiche/mansioni di cui alla normativa vigente

4. regolamento interno.

- che con determinazione n. 165 del 31 maggio 2018 il Direttore della SdS P.se ha disposto l'approvazione dello schema di convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e il Centro "OAMI Maria Assunta" di Quarrata.

•

**SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della presente convenzione è l'assistenza socio-sanitaria all'interno del c.a e del c.d., rivolta ai soggetti adulti inabili con patologie medio-gravi, soggetti adulti inabili in stato di dipendenza con disabilità stabilizzata, non più rispondenti a percorsi riabilitativi alternativi per i quali sia stata prevista la prestazione in regime residenziale o semiresidenziale entro il limite dei posti di cui al successivo art. 6.

### **ART. 3 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI**

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari la SdS P.se si avvale della predetta C.A. e del CD per le prestazioni socio-sanitarie in favore di adulti inabili con patologie medio-gravi, soggetti adulti inabili in stato di dipendenza con disabilità stabilizzata, non più rispondenti a percorsi riabilitativi alternativi, con necessità di assistenza continuativa volta a supportare le eventuali residue capacità di autonomia e autogestione, relazionali e sociali.

### **ART. 4 - DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI**

1. La SdS P.se ammette a fruire delle prestazioni oggetto della presente convenzione le persone per le quali sia stato predisposto apposito piano assistenziale personalizzato secondo le procedure amministrative in essere presso la SdS P.se e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta di parte sanitaria, previa segnalazione al Comune di residenza per gli eventuali interventi ed adempimenti di competenza in caso di non conferimento alla SdS P.se della gestione delle quote di parte sociale.

2. L'atto con il quale la SdS P.se autorizza l'ammissione sono stabilite altresì la decorrenza e la durata del periodo autorizzato, quantificando la relativa spesa che

troverà copertura nel bilancio dell'esercizio in corso.

#### **ART. 5 - NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO**

1. La C.A. e il C. D. si impegnano al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia di autorizzazione, di funzionamento e di accreditamento: LR 41/2005 e s.m.i., LR 82/2009 e s.m.i., nonché i regolamenti di attuazione approvati con Decreti del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008 n. 15/r e del 23 marzo 2010 n. 29/r.

2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 7 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1 comma 5 della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto alla CA/CD di utilizzare, anche parzialmente, personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

#### **ART. 6 - POSTI A DISPOSIZIONE**

1. Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da struttura operativa posta nel Comune di Quarrata, che è classificata, secondo la normativa vigente in materia, come C.A. e C.D. La stessa è costituita di n.20 posti residenziali e di n. 20 posti semiresidenziali per adulti inabili. e risulta autorizzata dal Sindaco del Comune di Quarrata, come in premessa, ai sensi delle vigenti leggi in materia di autorizzazione, di funzionamento e di accreditamento.

#### **ART. 7 – AMMISSIONI**

1. Le ammissioni e le dimissioni degli utenti inviati dalla SdS P.se avverranno nel rispetto della vigente normativa regionale (LR 82/2009 e s. m.i.) che introduce l'accreditamento delle strutture socio sanitarie e il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili. La SdS P.se si riserva di stabilire l'ordine di priorità di ammissione fra più utenti tenendo conto della gravità ed urgenza del caso.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento di attuazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Aziende Sanitarie della Toscana/Società della Salute diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria/Società della Salute di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali della C.A./C.D. entro il limite dei posti accreditati della stessa.

L'onere relativo alla quota sanitaria è a carico dell'Azienda Sanitaria/Società della Salute che ha concesso il titolo di acquisto.

3. L'utilizzo dei titoli è vincolato alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e gli stessi non sono cedibili a terzi.

4. Gli inserimenti privati sono definiti in autonomia dalla CA e dal CD entro il limite dei posti autorizzati e disponibili

5. L'impegnativa delle Aziende Sanitarie/Società della Salute regionali deve indicare la tipologia di intervento richiesto ed il periodo autorizzato.

6. La C.A. ed il C.D. erogatore della prestazione, accertata la regolarità dell'autorizzazione delle Aziende Sanitarie /Società della Salute regionali, accoglie l'ospite dandone comunicazione entro cinque giorni alla AUSL/SdS interessata.

### **ART. 8 - DIMISSIONI**

1. La dimissione dell'ospite, quando non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o da chi ne esercita la tutela, deve essere concordata dalla Società della Salute Pistoiese con la Direzione della C.A. ed il C. D., con l'obbligo di coinvolgere nella decisione l'interessato, i suoi familiari e/o chi ne abbia tutela.

2. La C.A. ed il C.D. sono tenuti a notificare alla Società della Salute Pistoiese l'avvenuta dimissione dell'assistito, secondo i programmi concordati, nel termine di cinque giorni dalla cessazione delle prestazioni.

### **ART. 9 - PRESTAZIONI**

La C.A. garantisce agli ospiti le seguenti prestazioni:

- a. uso di camera a 2 letti;
- b. uso di stanze comunitarie;
- c. riscaldamento e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica (anche per eventuale televisione personale);
- d. fornitura di vitto completo Per detta alimentazione all'interno della C.A. gli addetti si atterranno alla tabella dietetica approvata dal Responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della AUSL, con possibilità di diete particolari su prescrizione medica;
- e. pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento del letto;
- f. manutenzione e lavaggio biancheria ad uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, etc.), biancheria personale e collaborazione nella manutenzione e lavaggio del vestiario;

- g. assistenza alla persona, assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario, (garze, cerotti, pannoloni in quantità necessaria anche superiore al numero fornito direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale agli ospiti aventi diritto ecc.) e materiale per l'igiene personale, somministrazione della terapia medica ; per le situazioni che lo richiedano, aiuto alla vestizione e svestizione, igiene personale della persona incontinente, aiuto nell'assunzione dei cibi;
- h. servizio di pedicure, parrucchiere per uomo e per donna, barbiere;
- i. disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno in ogni piano;
- j. trasporto degli assistiti da e per la C.A., secondo i programmi individuali di intervento e le esigenze emergenti
- k. attività di animazione, attività motorie e ricreative;
- l. assistenza religiosa.

Il C.D. garantisce agli ospiti le seguenti prestazioni:

- a. uso di stanze comunitarie;
- b. riscaldamento e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica
- c. fornitura di vitto completo esclusa la cena.
- d. Per detta alimentazione all'interno del C.D. gli addetti si atterrano alla tabella dietetica approvata dal Responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della AUSL, con possibilità di diete particolari su prescrizione medica;
- e. pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento del letto;
- f. assistenza alla persona, per le situazioni che lo richiedano, aiuto alla vestizione e svestizione, igiene personale della persona incontinente, aiuto nell'assunzione dei cibi;
- g. servizio di pedicure, parrucchiere per uomo e per donna, barbiere;
- h. disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno in ogni piano;
- i. attività di animazione, attività motorie e ricreative;
- j. assistenza religiosa.

#### **Art. 10 CONTROLLI E VIGILANZA**

La SdS P.se effettuerà tutte le attività di vigilanza e controllo ritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale

appositamente autorizzato, in possesso delle specifiche competenze, anche mediante libero accesso alla Struttura, senza necessità di preavviso.

#### **ART. 11 - TUTELA DELLA SALUTE**

1. Lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionata scelti dagli ospiti.

2. La C.A. ed il C.D. si impegnano a promuovere ogni rapporto con i servizi socio-sanitari territoriali per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative, riabilitative.

3. La C.A. ed il C.D. sono tenuti a:

- predisporre e rendere attivi, per ciascun ospite, “programmi individuali” con carattere preventivo e riabilitativo, da verificare periodicamente;
- chiamare in caso di necessità il medico di medicina generale di fiducia dell’ospite;
- offrire un aiuto nell’assunzione delle terapie: il farmaco deve essere portato giornalmente dall’utente in confezione integra o nell’apposito contenitore nella dose giornaliera;
- interessarsi perché gli ospiti seguano la dieta prescritta dal medico;
- avvisare i parenti, o legali rappresentanti, in caso di pericolo di vita o di grave infermità, là dove contemplato dalla normativa vigente;
- garantire il soddisfacimento delle scelte religiose.

La C.A. è inoltre tenuta a:

- prestare all’ammalato le necessarie cure, su prescrizione del medico;
- fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge;
- curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico;
- organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale del malato e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;

Tutte le attività e gli interventi contenuti nei punti sopraindicati devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti di cui all’ art. 12 della presente convenzione.

#### **ART. 12 - ORGANIZZAZIONE E FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI**

La struttura non ha barriere architettoniche che impediscono la fruizione degli

spazi, ha buona ubicazione, facilmente raggiungibile ed è dotata di adeguati spazi accessibili anche agli ospiti che necessitano della carrozzella.

1. Le camere rispettano le norme dell'accreditamento.
2. Gli spazi comunitari a disposizione degli ospiti rispondono alle norme dell'accreditamento:

Gli spazi per servizi sanitari e ausiliari usufruiti dagli ospiti comprendono:

- n. 1 ambulatorio medico (farmacia e spazio visite con servizio igienico) attrezzato con armadio farmaceutico, schedario per le cartelle sanitarie degli ospiti, lettino da visita, scrivania, bilancia pesa-persone con statimetro, ecc.
- n. 1 locale per attività motoria.

### **ART. 13 - ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA**

1. La C.A. ed il C.D. si impegnano a garantire all'ospite la massima libertà, compatibilmente con lo stato di salute, e ad organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti.
2. Viene garantita agli ospiti la possibilità di partecipare alle iniziative ricreative, culturali, di vacanza e sociali in genere.
3. La C.A. ed il C.D. si impegnano, anche in collaborazione con il servizio sociale della Zona Distretto/Società della Salute di residenza, affinché gli ospiti possano rimanere collegati al proprio nucleo familiare e sociale, facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti ed amici, favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi soggiorni in famiglia.

### **ART. 14 - REGOLAMENTO INTERNO E PARTECIPAZIONE**

1. La C.A. ed il C.D. dispongono di Regolamento interno di funzionamento, predisposto secondo gli indirizzi regionali.
2. La C.A. ed il C.D. si impegnano a garantire la costituzione degli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari, ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.

### **ART. 15 - DOCUMENTAZIONE**

1. La C.A. ed il C.D. si impegnano a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti ed alla organizzazione della vita comunitaria.
2. La documentazione comprende:

- registro delle presenze degli ospiti;
- cartelle personali degli ospiti con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari;
- registro delle terapie individuali;
- quaderno con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per le consegne fra gli operatori;
- tabella dietetica esposta in cucina e nelle sale da pranzo, approvata dal Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turno di lavoro;
- ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria;
- eventuale altra documentazione indicata dalla AUSL.

3. La documentazione personale degli ospiti è assoggetta al segreto d'ufficio e professionale.

#### **ART. 16 - RETTA**

1. Per le prestazioni di cui alla presente convenzione La C.A. ed il C.D. riceveranno una retta giornaliera che sarà formata dalla quota parte sanitaria a carico della Azienda Sanitaria, il cui importo verrà erogato dalla SdS P.se, e dalla quota relativa alle spese alberghiere ed alle prestazioni di assistenza sociale a carico dell'interessato e/o dei familiari, con eventuale compartecipazione della SdS/Comune, nel quale l'ospite ha la residenza, con le modalità e le condizioni di intervento previste dalla normativa vigente.

2. La C.A. ed il C.D. non potranno richiedere agli interessati, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta.

#### **ART. 17 - QUOTA A CARICO DELL'OSPITE**

1. Al momento dell'impegnativa di ricovero sarà indicata l'eventuale quota di compartecipazione a diretto carico dell'ospite o dei suoi familiari.

2. La quota sociale a diretto carico dell'ospite e/o dei familiari sarà riscossa direttamente dalla C.A. e dal C.D. con le modalità previste dalla struttura stessa.

3. La C.A. ed il C.D. non possono richiedere agli interessati, a nessun titolo, mensilità anticipate né tanto meno anticipazioni sulla quota a carico della SdS P.se, o dei Comuni.

4. Non potranno essere considerate prestazioni da includere nel costo della retta, e come tali non potranno essere imposte unilateralmente agli ospiti o familiari con impegnativa separata, gli interventi sanitari e sociali facenti carico al Servizio Sanitario Nazionale ed ai servizi sociali del territorio.

#### **ART. 18 - IMPORTO RETTA**

1. Per le prestazioni di cui alla presente convenzione la C.A. e il C. D. riceveranno una retta giornaliera che sarà formata dalla quota parte sanitaria pari a € 52,32 giornaliera per la C.A. e di € 30,93 per il C. D. a carico della Società della Salute P.se e la quota sociale pari a € 49,00 per il C.A. e di € 29,40 per il C.D., relativa alle spese alberghiere ed alle prestazioni di assistenza sociale a carico dell'interessato e/o dei familiari, con eventuale compartecipazione del Comune/Società della Salute, nel quale l'ospite ha la residenza, con le modalità e le condizioni di intervento previste dalla normativa vigente.

2. La C.A. e il C. D. non potranno richiedere agli utenti, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta.

#### **ART. 19 - QUOTA A CARICO SDS P.SE**

1. Il pagamento della quota parte della retta a carico della SdS P.se verrà effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili contabilizzati sulle effettive giornate di presenza, da redigersi su modelli debitamente firmati dall'Amministratore della C.A. e del C. D., debitamente nominato dal Consiglio Direttivo Centrale dell'Ente.

2. Trascorsi 90 giorni dalla ricezione delle contabilità bimestrali, sono riconosciuti alla C.A. e al C. D. interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

3. Relativamente a detta quota la C.A. ed il C. D. non possono richiedere anticipazioni all'utente, né ai parenti, né possono rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte della SdS P.se che ha assunto l'impegno a corrisponderla.

#### **ART. 20 - CONSERVAZIONE DEL POSTO**

Resta stabilito che ciascun ospite che frequenta la C.A. o il C.D. avrà diritto alla conservazione del posto, durante periodi di assenza, solo allorché questi siano dovuti a:

- a) rientro programmato in famiglia: per un massimo di 15 giorni nell'anno solare.
- b) ricovero in un presidio ospedaliero: per periodi non superiori a 30 giorni consecutivi.

L'ospite che frequenta il C.D. avrà diritto alla conservazione del posto, durante periodi di assenza, solo allorché questi siano dovuti a:

- c) motivi personali e/o familiari: per un numero complessivo di assenze pari, anche cumulativamente, a due giorni per ciascuno dei mesi autorizzati.
- d) malattia e/o ricovero in un presidio ospedaliero: per periodi non superiori a 20 giorni consecutivi. La malattia deve essere documentata con certificato medico; la certificazione medica è richiesta anche per la riammissione al Centro.

Sia in caso di assenza, a qualunque titolo, dalla CA, sia in caso di assenza, a qualunque titolo, dal CD, niente è dovuto da parte della SdS P.se per la retta sanitaria. La retta di parte sociale è ridotta al 30% e sarà corrisposta prioritariamente dall'utente e suoi familiari fino alla concorrenza della quota giornaliera dovuta e per la eventuale restante parte (che comunque non superi il 30% della quota sociale) dalla SdS/Comune di residenza .

#### **ART. 21 - ASSICURAZIONE**

La C.A. e il C.D. sono tenuti a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile degli ospiti verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato e/o subito durante la permanenza all'interno della struttura.

#### **ART. 22 - LIBERO ACCESSO OPERATORI AUSL e SDS P.se PER VIGILANZA E CONTROLLO**

La C.A e il C. D. sono tenuti a consentire il libero accesso a tutti gli ambienti agli operatori socio-sanitari della AUSL Toscana Centro e della SdS P.se per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti. La C.A. e il C. D. si impegnano altresì a facilitare rapporti diretti tra operatori e personale ed operatori ed ospiti.

#### **ART. 23 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - SISTEMA INFORMATIVO**

1. La Società della Salute Pistoiese concorda con la C.A. ed il C.D. eventuali

iniziative di formazione e aggiornamento rivolta al personale operante nella struttura in materia di assistenza ai disabili, nell'ambito del programma promosso al riguardo dalla stessa Società della Salute Pistoiese.

Gli oneri relativi alla suddetta formazione restano a carico di C.A. e C.D.

2. La C.A. ed il C. D. si impegnano a collaborare con la SdS P.se e AUSL Toscana Centro e le altre AA.UU.SS.LL. interessate per la raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri, ai fini della realizzazione di un sistema informativo sui ricoveri, adottando la modulistica prevista ed ottemperando alle disposizioni regionali in materia.

3. La C.A. ed il C.D. sono obbligati ad osservare gli indirizzi previsti dal Piano Integrato Sanitario Sociale Regionale.

#### **ART. 24 - INADEMPIENZA**

1. Eventuali inadempienze alla presente convenzione, ed alle leggi in materia, sono contestate dalla SdS P.se per scritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione del pagamento delle rette e, conseguentemente, di quanto stabilito al precedente art. 16 della presente convenzione.

2. Trascorso inutilmente il termine concesso la SdS P.se ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.

3. La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso in cui venga dichiarata decaduta l'autorizzazione a funzionare.

#### **ART. 25 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia legale che dovesse insorgere a seguito della presente convenzione è competente il Foro di Pistoia.

#### **ART. 26 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

1. Il Responsabile della C.A. e del C. D., quale incaricato del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto (vedi atto di nomina allegato 1), dovrà osservare le norme di legge nonché le disposizioni regolamentari aziendali attuative del Codice in materia di protezione dei dati personali (deliberazione Assemblea dei Soci n.2/2015).

## **ART. 27 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

1. Il Responsabile della C.A. e del C.D. prende atto che i dati personali dallo stesso forniti saranno trattati presso una banca automatizzata esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del presente contratto e saranno comunicati unicamente agli enti pubblici interessati alla gestione del presente rapporto ovvero alle autorità competenti in presenza di un espresso obbligo di legge.
2. Il conferimento dei dati personali è presupposto obbligatorio per la gestione del presente contratto.
3. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/03, Il Responsabile della C.A. e del C.D. ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento è la SdS P.se nella persona del Presidente.

## **ART. 28 - DURATA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione decorre dal **1° gennaio 2018** e fino al **31 dicembre 2019**.
2. La presente convenzione potrà essere prorogata o rinnovata previo accordo espresso tra le parti.

## **ART. 29 – RECESSO**

- 1 – Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza previa comunicazione scritta da inoltrare alla controparte, a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC con preavviso di 90 giorni dalla data di cessazione, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo e nell'art.24 (Inadempienza).
- 2 – La SdS P.se si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto per prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

## **ART. 30 – SPESE CONTRATTUALI**

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 – Tariffa – parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

### **ART. 31 NORME DI RINVIO**

Il presente contratto è obbligatoriamente soggetto a revisione o adeguamento in caso di emanazione di fonti normative in contrasto con le clausole ivi contenute. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

### **ART. 32 NORMA FINALE**

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

Letto, confermato e sottoscritto

Pistoia, li \_\_\_\_\_

Per la Società della Salute Pistoiese

Il Direttore

Dott. Daniele Mannelli

Per l'Ente morale OAMI Onlus

Il legale rappresentante

Sig.a Anna Maria Maggi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Delegato dell'Ente morale OAMI Onlus dichiara espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 24, 25, 30, 31 e 32.

Per l'Ente morale OAMI Onlus

Il legale rappresentante

Sig.a Anna Maria Maggi

## SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

### ATTO DI DESIGNAZIONE

A

#### **RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

La Società della Salute Pistoiese, con sede in Pistoia, via G. Matteotti, 35, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 con il presente atto

#### DESIGNA

A

#### RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente morale OAMI (Opera Assistenza Malati Impediti) ONLUS nella persona di Anna Maria Maggi (legale rappresentante), alla quale la società della Salute Pistoiese ha affidato con determinazione del Direttore della SdS P.se n. 77 del 25 settembre 2015 la convenzione per l'attività di erogazione di prestazioni a carattere residenziale e diurno, di assistenza diretta alla persona, assistenza infermieristica ed interventi di riattivazione funzionale a favore di persone disabili assistite dalla Società della Salute Pistoiese per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2019.

Il Responsabile in tale veste si impegna a:

- designare quali incaricati del trattamento dei dati, quei soggetti che saranno chiamati ad effettuare le operazioni nell'ambito delle attività suddette, fornendo loro tutte le istruzioni necessarie per perseguire un lecito e corretto trattamento di dati, nonché fornendo alla Società della Salute Pistoiese l'elenco dei soggetti individuati come incaricati;
- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto nei limiti delle proprie funzioni e nel rispetto delle norme di legge;
- compiere quanto necessario per l'osservanza delle vigenti disposizioni normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al riguardo dal Titolare e dal Regolamento Consortile attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03, pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio - [www.sdspistoiese.toscana.it](http://www.sdspistoiese.toscana.it) - Amministrazione Trasparente - link "Privacy" - Regolamento Privacy;

- informare la Società della Salute Pistoiese della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, al fine di evitare rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Società della Salute Pistoiese o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso;
- verificare, in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro, che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- informare la Società della Salute Pistoiese in caso di incidente di sicurezza;
- fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;
- indicare alla Società della Salute Pistoiese i soggetti incaricati, fornendone gli estremi identificativi, le cui attività rientrano tra le competenze degli "Amministratori di Sistema" di cui al provvedimento del Garante Privacy del 27.11.08 come modificato ed integrato con provvedimento del 25.06.09 e smi.

Pistoia, addì .....

**p. il Titolare del trattamento dei dati**

Società della Salute Pistoiese  
Dr. Daniele Mannelli

Per presa visione  
il Responsabile esterno del trattamento dei dati  
Anna Maria Maggi (legale rappresentante)

**Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali**

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Società della Salute Pistoiese per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto di nomina. Si ricorda che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003.